

DM 01/06/1971

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

Decreto Ministeriale 1° giugno 1971 (in Gazz. Uff., 12 giugno, n. 147). -- Modifica della vigente disciplina relativa all'accertamento ed al versamento dei contributi per l'iscrizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffiaciali giudiziari all'assistenza sanitaria, all'opera di previdenza ed alla GESCAL.

Preambolo

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229, che approva il testo dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, recante modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'E.N.P.A.S.;

Vista la legge 20 giugno 1952, n. 747, recante norme per il versamento all'E.N.P.A.S. dei contributi dovuti dalle Amministrazioni statali per l'assistenza sanitaria relativa ai propri dipendenti;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonchè l'art. 3 del decreto ministeriale 20 novembre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 10 dicembre 1963;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1963, registro n. 2 Lavoro, foglio 346;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 9 agosto 1965;

Riconosciuta la necessità di dare una nuova disciplina all'esercizio della rivalsa dello Stato sugli ufficiali giudiziari e sugli aiutanti ufficiali giudiziari per le quote contributive assistenziali e previdenziali poste a loro carico;

Decreta:

Articolo 1

Per il recupero a favore dello Stato delle quote di contributo dovute dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e del decreto interministeriale 29 ottobre 1962, nonchè della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, numero 1471, si osservano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

Le quote di contributo di cui al presente decreto sono mensilmente liquidate e trattenute sull'importo netto dei diritti spettanti ai soggetti interessati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Articolo 3

Entro il decimo giorno dalla scadenza di ciascun bimestre dell'esercizio finanziario, l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio deve curare il versamento all'ufficio locale del registro delle somme corrispondenti alle quote contributive maturate nel bimestre stesso, anche a titolo di conguaglio correlato a periodi precedenti, a carico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti all'ufficio giudiziario, prelevandole dalle quote dei diritti di cui al titolo II, capo III, ed al titolo III, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, secondo che dette quote si riferiscano alla categoria degli ufficiali giudiziari od a quella degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Eseguito il versamento di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio deve annotare gli estremi relativi alle bollette rilasciate dall'ufficio del registro nello «stato mensile dei diritti» percepiti dal personale addetto all'ufficio giudiziario e, se del caso, nello «stato di riparto» dei diritti stessi relativo all'ultimo dei mesi cui si riferisce il periodo contributivo.

Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno l'ufficiale giudiziario responsabile dei versamenti di cui al primo comma deve presentare, al capo dell'ufficio giudiziario, redatti in tre esemplari, distinti prospetti nominativi per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari contenenti la dimostrazione delle quote contributive dovute mensilmente, con riferimento al semestre che precede ciascuna delle date suddette, a carico dei singoli soggetti, e delle somme corrispondenti versate all'ufficio del registro, tenendo in ogni caso distinte le parti relative all'assistenza sanitaria, all'Opera di previdenza ed alla Gestione case dei lavoratori. A corredo dei prospetti predetti l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio produrrà altresì le corrispondenti bollette di incasso rilasciate dagli uffici del registro previa annotazione, a margine dei prospetti, dei dati di individuazione relativi alle bollette stesse.

Articolo 4

Il capo dell'ufficio giudiziario, accertata la regolarità delle liquidazioni effettuate e delle operazioni di versamento eseguite dall'ufficiale giudiziario responsabile del servizio ai sensi del precedente articolo, appone sugli esemplari dei prospetti ricevuti la propria firma ed il sigillo dell'ufficio, quindi non oltre il giorno 15 dei successivi mesi di febbraio e di agosto, rimette un primo esemplare, corredato dalle bollette d'incasso, alla cancelleria, per esservi conservato ed i restanti due alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

Articolo 5

La ragioneria provinciale dello Stato, ricevuti i prospetti di cui al precedente art. 4, esegue il riscontro amministrativo contabile di sua competenza, promuovendo, ove ne sia il caso, le operazioni di rettifica ad opera degli uffici giudiziari interessati.

Entro il terzo mese successivo al semestre cui si riferiscono i prospetti dimostrativi, la ragioneria provinciale dello Stato invia alla ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia una esposizione riassuntiva delle quote contributive liquidate e versate a favore dell'erario relative agli uffici giudiziari della propria circoscrizione amministrativa con allegata una copia dei prospetti nominativi di cui al precedente art. 4.

Ai fini degli adempimenti previsti dai precedenti commi, l'ufficio del registro allega alla contabilità mensile e bimestrale, resa ai sensi dell'art. 254 del regolamento di contabilità di Stato, un elenco analitico delle somme riscosse ed una distinta delle corrispondenti somme versate a favore dell'erario, in esecuzione del presente decreto, con imputazione ad appositi articoli del capitolo 3440 - capo X- dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 e corrispondenti articoli e capitoli degli esercizi successivi, riportando nella distinta stessa i dati di individuazione delle relative quietanze di tesoreria.

Articolo 6

Entro il 30 giugno successivo a ciascun esercizio finanziario la ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia effettua le operazioni di pagamento a conguaglio nei confronti dell'E.N.P.A.S. sulla base delle risultanze acquisite ai sensi del precedente art. 5, comma secondo.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i capi degli uffici giudiziari debbono comunicare alle ragionerie provinciali dello Stato della rispettiva giurisdizione, in appositi distinti elenchi, i nominativi degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari assegnati agli uffici medesimi, specificando a fianco di ciascun soggetto la decorrenza dell'assegnazione nonché la qualifica e il corrispondente scatto biennale di stipendio cui è equiparato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli effetti dell'indennità integrativa prevista dagli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

I capi degli uffici giudiziari di cui al precedente comma, sono altresì tenuti a comunicare alle locali ragionerie provinciali dello Stato le variazioni che interverranno rispetto alla situazione di cui allo stesso comma, con le modalità seguenti:

a) per le nuove assegnazioni, con singole comunicazioni non posteriori di un mese all'avvenuta assegnazione, specificando la decorrenza dell'assegnazione e la qualifica rivestita dal personale interessato, nonché lo scatto di stipendio attribuito per gli effetti della menzionata indennità integrativa;

b) per le cessazioni e qualunque altra variazione di stato che comporti aumento, sospensione o riduzione dello stipendio, mediante annotazione nei prospetti nominativi di cui al terzo comma del precedente art. 3.

Articolo 8

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce dalla stessa data, a tutti gli effetti, il precedente decreto interministeriale 27 agosto 1964.